



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 17/2015

Napoli 4 Maggio 2015 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

LA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE HA NATURA CONTRIBUTIVA E, COMUNQUE, UN EVENTUALE CONCORRENTE PROFILO RISARCITORIO NON NE ESCLUDEREBBE L'ASSOGGETTABILITA' A CONTRIBUZIONE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 6189 DEL 26 MARZO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 6189 del 26 marzo 2015**, ha (ri)confermato il **carattere retributivo della indennità per ferie non godute** e la conseguente **assoggettabilità a contribuzione**.

Nel caso *de quo*, la Corte d'Appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato l'opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento di **somme dovute a titolo di contributi**, in relazione a **somme corrisposte** ai propri dipendenti a titolo di **indennità sostitutiva di ferie non godute** e permessi individuali pregressi retribuiti.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione **la società invocando la natura risarcitoria dell'indennità** sostitutiva delle ferie e, quindi, la sua esclusione dalla base contributiva.

Orbene, i **Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso** e richiamato, all'uopo, il costante orientamento della Suprema Corte in materia. In particolare, hanno ribadito gli Ermellini, **l'indennità per ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale** a norma della Legge n° 153 del 1969, art. 12, poiché, **essendo in rapporto di corrispettività' con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo,** ha un **carattere retributivo.**

Un eventuale **concorrente profilo risarcitorio** di detta indennità, ha concluso la Suprema Corte, **non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile** delineata nella citata Legge n°153/1969, costituendo comunque **un'attribuzione patrimoniale** riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla retribuzione.

IN TEMA DI ACCERTAMENTO STANDARDIZZATO MEDIANTE PARAMETRI E STUDI DI SETTORE NON E' APPLICABILE IL TERMINE DILATORIO DI SESSANTA GIORNI PER L'EMANAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 6054 DEL 26 MARZO 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, ***sentenza n° 6054 del 26 marzo 2015***, ha statuito che ***in caso di accertamento standardizzato mediante l'applicazione di parametri o studi di settore, non occorre attendere il decorso del termine dei 60 giorni per emettere l'avviso d'accertamento.***

All'uopo, si ricorda che ai sensi ***dell'articolo 12, comma 7, della Legge 212 del 2000***, *"Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza".*

IL FATTO

L'Agenzia delle Entrate, in esito a un controllo della dichiarazione fiscale di una società, constatava che l'ammontare dei ricavi dichiarati era sensibilmente diverso da quello derivante dall'applicazione degli studi di settore, in relazione all'attività svolta dal contribuente.

Esperito, con esito negativo, il tentativo volto alla definizione con adesione in seno al **contraddittorio appositamente instaurato**, l'ufficio accertava, ai fini Ires, Iva e Irap, maggiori ricavi, irrogando altresì le relative sanzioni.

La società si rivolgeva alla locale Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. Analoga sorte per il ricorso in Ctr.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte della società.

Ebbene, con la sentenza *de qua*, la Suprema Corte ha dato definitivamente ragione al fisco.

In particolare, **gli Ermellini hanno affermato**, uniformandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità, **che "in tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore, non è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente prima dell'emissione dell'avviso".**

Infine, concludono i Giudici del Palazzaccio, **il termine dei 60 giorni non trova alcun aggancio normativo nella disciplina dell'accertamento standardizzato**, essendo lo stesso previsto solo nelle ipotesi di "chiusura di operazioni, quali accessi, ispezioni e verifiche" (cfr. Cass. n. 7960/2014).

REVISORE RESPONSABILE DEI DANNI ARRECATI ALLA SOCIETA' ED AI SOCI IN CASO DI OMISSIONE DELLE VERIFICHE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7919 DEL 17 APRILE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7919 del 17 aprile 2015**, ha statuito che **il revisore è sempre responsabile per la sua negligenza dalla quale derivino danni alla società, ai soci e ai terzi.**

I Giudici del Palazzaccio hanno confermato *in toto* la decisione con cui i Giudici di Merito **avevano accolto la domanda presentata da una società tesa a**

far valere una grave mancanza della società incaricata della revisione dei propri bilanci, per non aver rilevato il mancato versamento da parte di un azionista dei decimi relativi a un aumento di capitale deliberato nel 2001, e contestualmente respingendo, in particolare, tutte le censure mosse dalla società di revisione e volte a prospettare una carenza nella prova del fatto contestato relativa alle mancate verifiche contabili.

Per gli Ermellini, infatti, andava rilevato, in via principale, che la mancata verifica di cassa e la riconciliazione dei saldi bancari non era un fatto, positivo, da ritenere non contestato o da provare in via diretta o a mezzo di presunzioni, ma emergeva *ex se*, una volta provato l'incarico e risultando evidenti i mancati versamenti.

In particolare, i Giudici di Prime Cure avevano specificamente indicato come la **ricorrente società di revisione fosse tenuta alle citate verifiche in forza delle specifiche contrattuali contenute nella lettera d'incarico**, tra le quali era espressamente inclusa l'attività di "*verifica fisica delle consistenze di cassa e dei titoli in portafoglio*", un controllo, ossia, di sostanza e non di forma. In *nuce*, per la Suprema Corte, **l'attività della società di revisione non può essere limitata al controllo formale dei dati contabili ma deve, per forza di cose, comprendere necessariamente una verifica di carattere sostanziale sulla corrispondenza delle operazioni riportate ad operazioni realmente effettuate** e, viceversa, sulla corretta rappresentazione nella contabilità di ogni operazione e l'eventuale presenza di documentazione bancaria contraffatta non costituisce una attenuante alla grave negligenza. Per l'esonero da responsabilità il revisore deve provare di aver agito diligentemente nell'esecuzione dell'incarico, senza che questo comporti la prova della responsabilità dei fatti in capo ad altri soggetti.

SPESE INDEDUCIBILI DAL REDDITO ED INDETRAIBILI AI FINI IVA SE LA LORO INDICAZIONE IN FATTURA E' TROPPO GENERICA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 7214 DEL 10 APRILE 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 7214 del 10 aprile 2015**, ha statuito che quando **in fattura sono addebitati costi che riportano la dicitura generica "consulenza tecnica", non possono**

essere dedotte dal reddito le suddette spese ed anche l'IVA deve essere considerata indetraibile, atteso che non risulta possibile verificare l'inerenza e la congruità dell'addebito di tali voci di costo rispetto all'attività svolta.

Con la sentenza *de qua*, gli Ermellini, hanno rigettato il ricorso di un ingegnere che aveva dedotto le spese sostenute per l'affidamento in *outsourcing* della gestione del suo studio ad una società di cui lui stesso era socio, dal momento che la medesima società aveva fatturato il costo riportandolo come "*compenso per gestione ... come da contratto*".

Per la Suprema Corte deve essere uno specifico onere del contribuente, infatti, documentare dettagliatamente l'inerenza e la congruità dell'addebito, ai fini della deducibilità del costo stesso, e non può essere considerato sufficiente la fattura e il contratto relativo al tipo di attività a fronte della quale la relativa spesa viene sostenuta, ma è necessario che debbano essere indicate informazioni più dettagliate.

Pertanto, se dalle indicazioni contenute nella fattura non emerge in modo chiaro il collegamento del bene o del servizio reso all'attività economica del contribuente oppure le prestazioni non risultano definite in dettaglio, ricade sullo stesso professionista l'onere di dimostrare la relazione strumentale fra il costo fatturato e l'attività esercitata.

In *nuce*, **è indispensabile che venga opportunamente provato dal professionista che dalla documentazione relativa si possa ricavare la relativa inerenza del bene o servizio acquistato rispetto all'attività** e anche la strumentalità del bene o servizio stesso rispetto all'attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.

NULLA LA CLAUSOLA CONTRATTUALE CON LA QUALE SI CONVIENE IL RECESSO AUTOMATICO IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 7899 DEL 17 APRILE 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 7899 del 17 aprile 2015**, ha ritenuto nulla la clausola, inserita nel contratto individuale, per effetto della quale il

rapporto di lavoro con il dirigente si sarebbe automaticamente risolto al raggiungimento dell'età pensionabile.

Gli Ermellini, infatti, confermando la precedente statuizione dei Giudici territoriali, hanno affermato l'importante principio in base al quale: *"il raggiungimento dell'età pensionabile del lavoratore in pendenza di contratto non può costituire giusta causa di risoluzione contrattuale"*, ancorché la predetta previsione sia stata espressamente pattuita nel contratto di lavoro (nel caso in specie, a tempo determinato e con un dirigente).

Dunque, per i Giudici nomofilattici, atteso che nel rapporto di lavoro subordinato in ambito privato, le cause di estinzione sono tassative e tipizzate con la conseguenza che non può sussistere alcuna automaticità nella risoluzione del rapporto di lavoro per il solo raggiungimento del limite di età pensionabile, deve considerarsi **nulla la clausola contrattuale con la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***